

ALLEGATO 1

al decreto di cui all'art. 8, comma 3 del decreto n. 389 del 12 ottobre 2021

Indice di abbattimento CO₂ per le valutazioni disciplinate all'art. 15 del decreto

Di seguito viene descritta la procedura per il calcolo dell'indice di abbattimento CO₂ da utilizzare in valore assoluto quale criterio di valutazione ai sensi dell'art. 14 del decreto di cui all'art. 8, comma 3 del decreto n. 389 del 12 ottobre 2021.

Definizioni

Nave similare: nave con capacità di lavoro [DWT (o GT come applicabile) per Vref - come definita nella normativa dell'EEDI] in un intervallo di +/-3% rispetto alla nave in argomento e che effettua lo stesso servizio come definito dalla Classe.

CASO A (acquisto)

1. Acquisto di unità navali per le quali esiste una unità similare esistente

Viene calcolata l'emissione di CO₂ in t/g sia per l'unità navale similare esistente (2) sia per l'unità nuova (1) entrambe al 75% della potenza massima installata, maggiorata del contributo dei gruppi elettrogeni secondo i criteri stabiliti nella regolamentazione dell'EEDI.

2. Acquisto di unità navali per le quali non esiste una unità similare

Viene assunto a confronto con l'unità nuova, il progetto di una unità navale similare che non includa le migliorie previste dalle lettere a) ad y) di cui al decreto 389/2021, con propulsione e ausiliari alimentati da un combustibile liquido derivato dal petrolio, di tipo ammesso.

Viene calcolata l'emissione di CO₂ in t/g sia per l'unità navale similare (2) sia per l'unità nuova (1) entrambe al 75% della potenza massima installata maggiorata del contributo dei gruppi elettrogeni secondo i criteri stabiliti nella regolamentazione dell'EEDI.

CASO B

Ammodernamento e completamento di unità navali un corso di costruzione

Viene calcolata l'emissione di CO₂ in t/g prima delle modifiche di ammodernamento o come da progetto prima delle modifiche a completamento (2).

Viene ricalcolata l'emissione di CO₂ in t/g dopo le modifiche di ammodernamento o a nave completata con modifiche (1).

Il rapporto (1)/(2) deve essere inferiore o uguale a 0,9.

Le verifiche necessarie a certificare il valore del rapporto dovranno essere svolte dagli organismi autorizzati/affidati.